

ALLEGATO TECNICO IMBALLAGGI CELLULOSICI (ACCORDO ANCI - COMIECO)

1. OGGETTO DELL'ALLEGATO

L'allegato si riferisce ai rifiuti da imballaggio a base cellulosica primari o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti da raccolta differenziata su superficie pubblica, nonché alle frazioni merceologiche similari (sulla base di convenzioni che potranno essere stipulate a livello locale) ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo di Programma.

2. CONVENZIONI

Le parti stabiliscono di dare attuazione alla presente sezione attraverso la stipula di convenzioni tra Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica in rappresentanza dei produttori di cui all'art. 38 comma 3 lettera b) e degli altri soggetti di cui al proprio statuto, e il gestore del servizio di raccolta differenziata delegato dal comune o con il comune stesso per le gestioni in economia.

I Comuni nella definizione dei contratti di appalto e di servizio con il gestore e comunque nell'ambito della istituzione ed adeguamento del servizio di raccolta differenziata dell'imballaggio cellulosica prevedono l'applicazione dei contenuti del presente allegato. D'intesa tra i contraenti a livello locale, il presente allegato non incide sui contenuti e sulla valenza dei contratti in essere, salvo quanto riguarda i meccanismi di scambio economico. Nel caso di mancata intesa si applicano le condizioni del presente allegato.

3. OBBLIGHI DELLE PARTI

Il convenzionato si impegna alla messa a disposizione delle attrezzature nei punti di raccolta, al prelievo e conferimento a piattaforma dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica, ovvero congiuntamente di imballaggio e f.m.s. (frazione merceologica simile) da raccolta differenziata con una percentuale di materiali non cellulosici così come definita al successivo punto 5.

Comieco, direttamente o tramite terzi, si impegna alla presa incarico del materiale attraverso una o più piattaforme di riferimento che potranno essere modificate, in accordo tra le parti, nel corso della convenzione.

Comieco e il convenzionato concordano le piattaforme presso le quali conferire il materiale di cui trattasi raccolto, nel rispetto dei principi di sicurezza, igiene ed economicità e comunque senza oneri aggiuntivi per il convenzionato. Nel caso in cui la piattaforma fosse ubicata fuori dall'ambito provinciale o comunque oltre i 30 km dall'ambito di raccolta le parti definiranno i costi aggiuntivi.

Nel caso in cui venisse concordato che il convenzionato gestore del servizio di raccolta provveda all'organizzazione e alla gestione della piattaforma impegnandosi a selezionare e pressare il materiale raccolto, le singole convenzioni definiranno le specifiche e il corrispettivo economico per i servizi aggiuntivi (pressatura, selezione..). Le stesse convenzioni disciplineranno le modalità di avvio del materiale selezionato alle destinazioni individuate per il riciclaggio che garantiranno il ritiro del materiale selezionato e pressato in balle entro 7 gg lavorativi (seigioni settimana) dalla data di comunicazione della disponibilità di un carico completo. Nel caso di ritiro dagli 8 giorni e sino a 18 giorni lavorativi dalla

www.comieco.org

comunicazione la piattaforma avrà diritto ad applicare una penale pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo punto 5. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 18 giorni e sino ai 30 giorni. Trascorsi 30 giorni lavorativi oltre il corrispettivo con penalità del 20 %, verranno riconosciuti anche i costi di trasporto e smaltimento.

Il convenzionato promuove, inoltre, direttamente o attraverso il comune e nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 8, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito.

Ai fini dell'aggiornamento della banca dati Comieco e del monitoraggio, il convenzionato si impegna, altresì, a comunicare ed aggiornare i dati relativi alle modalità di raccolta e alla composizione dell'ambito di raccolta.

4. MODALITÀ E OBIETTIVI DI RACCOLTA

Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi a base cellulosica di cui al Programma di Prevenzione Specifico predisposto da Comieco ai sensi dell'art. 38 del Dlgs 22/97.

Ai soli fini della determinazione del corrispettivo le parti assumono come riferimento un sistema di raccolta differenziata 90% stradale, 10% porta a porta, applicato in tre diversi bacini di raccolta:

- popolazione inferiore a 100.000 abitanti (comuni fascia 1);
- popolazione tra 100.000 e 300.000 abitanti (comuni fascia 2);
- popolazione superiore ai 300.000 abitanti; (comuni fascia 3);

in considerazione dei presumibili differenti rendimenti.

Anche nel caso in cui il servizio sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo punto 5.

L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attività di recupero negli ambiti territoriali sono svolti con riferimento ai Piani Regionali integrati ai sensi dell'art. 42 comma 5 del Dlgs 22/97.

5. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per i servizi di cui al precedente punto 3 è fissato in:

- 23.50 Lit/kg nei bacini di fascia 1 con una presenza di materiali estranei inferiori al 5 % in peso ed un livello di umidità non superiore al 10%;
- 22.00 Lit/kg nei bacini di fascia 2 con una presenza di materiali estranei inferiori al 5 % in peso ed un livello di umidità non superiore al 10%;
- 20.50 Lit/kg nei bacini di fascia 3 con una presenza di materiali estranei inferiori al 5 % in peso ed un livello di umidità non superiore al 10%.

www.comieco.org

Detto corrispettivo si intende riferito al servizio di raccolta congiunta di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e di f.m.s, in cui il tenore di frazione di imballaggi si assume essere del 15%.

Nel caso di raccolta differenziata selettiva di soli rifiuti di imballaggi comunque assimilati nell'ambito della privativa saranno applicati i seguenti corrispettivi:

- 151 Lit/kg nei bacini di fascia 1 con una presenza di materiali estranei inferiori al 5 % in peso ed un livello di umidità non superiore al 10%;
- 139 Lit/kg nei bacini di fascia 2 con una presenza di materiali estranei inferiori al 5 % in peso ed un livello di umidità non superiore al 10%;
- 131 Lit/kg nei bacini di fascia 3 con una presenza di materiali estranei inferiori al 5 % in peso ed un livello di umidità non superiore al 10%.

con riferimento alla effettiva percentuale di imballaggio presente.

Decorsi due anni di applicazione del presente accordo, la percentuale relativa alla frazione di imballaggi nel materiale cellulosico promiscuo di cui sopra verrà aggiornata sulla base di analisi merceologiche su campione di riferimento statisticamente significativo da determinarsi a cura delle parti e secondo le norme vigenti.

Gli oneri connessi alle analisi anzidette sono a carico di Comieco.

Comieco, le cartiere individuate per il riciclaggio ed il convenzionato concorderanno i corrispettivi per eventuali servizi aggiuntivi (selezione e pressatura in balle) cui sottoporre i materiali raccolti.

Con riferimento alla raccolta delle frazioni merceologiche similari (f.m.s), la differenza tra costo effettivo del servizio ed il corrispettivo di Lit. 1 Kg riconosciuto dalle cartiere individuate per il riciclaggio ai sensi del presente allegato, sarà a carico delle singole Amministrazioni Comunali.

6. STANDARD QUALITATIVI

Ai fini della presente sezione si considerano frazioni estranee i rifiuti non cellulosici.

Non si considerano frazioni estranee parti, anche merceologicamente diverse, comunque parte dell'imballaggio all'origine.

Comieco, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica del materiale all'atto del conferimento presso la piattaforma. Le parti concordano che ai fini del riconoscimento del corrispettivo e degli oneri di smaltimento si applica quanto previsto dalla seguente tabella:

frazioni estranee	% corrispettivo	oneri smaltimento
sino 5%	100 %	Comieco
> 5,1% sino 10%	100 %	Conferente
> 10,1% sino 15%	50%	Conferente
>15,1 sino 20%	25 %	Conferente

www.comieco.org

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 20%, Comieco si riserva la facoltà di respingere l'intero conferimento.

Fatto salva una quota massima del 5% in peso delle quantità conferite, l'onere e la responsabilità di smaltimento delle frazioni estranee relative ai singoli conferimenti, sarà a carico del convenzionato secondo modalità definite localmente tra Comieco ed il convenzionato. Nel caso di convenzioni che prevedano il ritiro da parte del convenzionato delle frazioni estranee ai fini dello smaltimento, si applicano le condizioni di ritiro e le penalità di cui al precedente punto 3.

Ai fini dell'individuazione del tenore medio di frazioni estranee, le parti stabiliscono l'effettuazione di una verifica campionaria in contraddittorio almeno una volta l'anno, con spese da suddividere tra le parti, secondo le seguenti modalità:

- a) individuazione in contraddittorio del campione rappresentativo che in via generale si assume non inferiore al 5% in peso dell'intera partita da controllare e comunque con un peso minimo di quest'ultima di almeno 1000 kg, prelevato in punto diversi della massa secondo i principi della quartatura;
- b) pesatura del campione individuato;
- c) cernita dei rifiuti di imballaggio cellulosico;
- d) cernita dei materiali cellulosici non da imballaggio(fms) (nel caso di raccolta promiscua);
- e) pesatura della frazioni cernite;
- f) la percentuale di impurità sarà calcolata nel seguente modo:

$$(P_{\text{campione}} - P_{\text{cerniti}}) / P_{\text{campione}} * 100$$

Nel caso di raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio e f.m.s. nel P_{campione} e nel P_{cerniti} saranno considerati i pesi del complessivo materiale cellulosico.

Nel caso di respinta del materiale per frazioni estranee superiori al 20% in peso, il convenzionato potrà richiedere di eseguire a propria cura e spese presso la piattaforma di conferimento o altra sede concordata una analisi campionaria del materiale conferito in contraddittorio secondo la procedura di cui sopra.

7. FATTURAZIONE

Il convenzionato provvederà ad emettere fattura nei confronti di Comieco e delle cartiere individuate da Comieco per il riciclaggio con cadenza trimestrale e comunque entro sei mesi dalla consegna del materiale secondo le seguenti modalità:

- nei bacini di fascia 1: 22.65 Lit/kg nei confronti di Comieco per il 100% delle quantità conferite nel periodo, 1 Lit/kg nei confronti delle cartiere individuate per il riciclaggio o di loro incaricati per l'85% delle quantità conferite nel periodo;
- nei bacini di fascia 2: 21.15 Lit/kg nei confronti di Comieco per il 100% delle quantità conferite nel periodo, 1 Lit/kg nei confronti delle cartiere individuate per il riciclaggio o di loro incaricati per l'85% delle quantità conferite nel periodo;
- nei bacini di fascia 3: 19.65 Lit/kg nei confronti di Comieco per il 100% delle quantità conferite nel periodo, 1 Lit/kg nei confronti delle cartiere individuate per il riciclaggio o di loro incaricati per l'85% delle quantità conferite nel periodo.

www.comieco.org

I pagamenti delle fatture verranno effettuati a 30 giorni data fattura fine mese.

8. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, Comieco realizza a proprie spese in collaborazione con i Comuni serviti e/o i gestori convenzionati, almeno annualmente, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata degli imballaggi e della frazione cellulosica. Tali interventi saranno finalizzati all'ottimizzazione dei livelli di qualità e quantità ed al contenimento dei costi del servizio di raccolta.

9. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO

Trascorsi due anni di applicazione della presente sezione le Parti concordano l'aggiornamento delle convenzioni in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi di raccolta di cui al Programma di Prevenzione specifico.

Il corrispettivo verrà revisionato annualmente, sulla base dei seguenti pesi:

- a. 60% del costo del personale riportato nella scheda allegata;
- b. 20% per il costo del carburante (ISTAT Gasolio per Autotrazione)
- c. 20% per costo di esercizio automezzi e trasporto (ISTAT Esercizio mezzi di trasporto privato)

Non si procederà ad aggiornamento del corrispettivo per variazioni inferiori al 3% che costituisce esclusivamente limite di procedibilità.

I soggetti sottoscrittori della convenzione si impegnano altresì ad aggiornare il corrispettivo sulla base delle modalità organizzative del servizio di raccolta, della qualità e quantità del materiale raccolto.

Eventuali imposte e tasse e oneri amministrativi introdotte successivamente si tradurranno in incremento netto del corrispettivo.

10. PERIODO TRANSITORIO E STIPULA DELLE CONVENZIONI

Ai fini della disciplina del periodo transitorio 1/3/98 - 31/12/98 di vigenza dell'Accordo Anci-Conai (12/2/98), di cui il presente costituisce allegato, i corrispettivi di cui al precedente punto 5 sono applicati nella seguente misura forfettaria:

- 9 Lit/kg nei bacini di fascia 1;
- 8.5 Lit/kg nei bacini di fascia 2;
- 8 Lit/kg nei bacini di fascia 3.

Detto corrispettivo si intende riferito alle quantità di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e dif.m.s raccolti su superficie pubblica avviati a riciclaggio nel periodo transitorio desumibili dal MUD 1999 o da altre scritture contabili.